

BILANCIO

Bilanci di sostenibilità: i principi Esrs Cross Cutting

di Greta Popolizio

**Euroconference**
Centro Studi Tributari

**TeamSystem**

Master di 4 mezze giornate
SOSTENIBILITÀ
Gli strumenti per un futuro sostenibile
Scopri di più >



L’emanazione dei **principi di rendicontazione sulla sostenibilità** impone alle **società obbligate** una modifica sostanziale degli **attuali modelli di reportistica**.

Se fino ad oggi i cd. Bilanci di Sostenibilità venivano **redatti e presentati secondo i più disparati criteri**, ad esempio facendo riferimento gli obiettivi dell’agenda ONU 2023 (SDG’s), ora **le maglie della rendicontazione si sono decisamente ristrette**.

È senz’altro vero che **molte società tenute all’obbligo** di redazione del Rendiconto Non Finanziario in base alla ormai superata NFRD (Direttiva 2014/95) hanno **esposto i loro rendiconti utilizzando gli Standard GRI** (emanati dalla Global Reporting Initiative), che sono in effetti dei **veri principi di rendicontazione**; ma potremmo rilevare, sulla base dei bilanci sinora pubblicati, che **tali principi sono stati utilizzati più che altro alla stregua di un criterio di riorganizzazione dei dati esposti**, una sorta di indice degli argomenti, più che di una vera e propria adozione di **principi di rendicontazione cogenti**.

Ora, l’entrata in vigore dei **principi europei di rendicontazione** sulla sostenibilità (ESRS), di cui al Regolamento UE 2023/2772, impongono, analogamente a quanto avviene per i principi contabili per i bilanci finanziari, che i **dati esposti vengano trattati secondo regole ben definite**, che mirano a consentire ai “**fruitori della dichiarazione di sostenibilità**” di comprendere gli **impatti rilevanti** dell’impresa **sulle persone e sull’ambiente** e gli **effetti rilevanti** delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui **risultati e sulla situazione dell’impresa**” (ESRS1, 2.).

Nella precedente affermazione è racchiuso l’ormai famoso principio della **doppia materialità** (o rilevanza), ma soprattutto è **statuito lo scopo della dichiarazione** o bilancio di sostenibilità: fornire agli stakeholder una comprensione della posizione dell’impresa rispetto ai temi della sostenibilità.

Analogamente ai principi contabili, i **principi di rendicontazione forniranno** al lettore i **parametri per la comprensione e la valutazione dei dati pubblicati**.

Si consideri, inoltre, che **sono in fase di elaborazione**, e presto verranno rilasciati, anche i **principi di revisione delle dichiarazioni di sostenibilità**, secondo cui gli auditor verificheranno la affidabilità delle dichiarazioni e la loro aderenza agli ESRS.

In tale contesto, rivestono particolare importanza i primi **2 principi europei di rendicontazione**, ossia ESRS1 e ESRS2, intitolati rispettivamente **“prescrizioni generali”** e **“informazioni generali”**.

Si tratta dei cd. **Principi cross-cutting** in quanto si applicano **sempre** ed a **qualsiasi tipo** di dichiarazione di sostenibilità, a differenza dei restanti principi cd. tematici, che si occupano **ciascuno di una particolare questione all'interno delle 3 aree ESG**.

Le “prescrizioni generali” **forniscono e chiariscono i concetti base** che guidano il redattore del bilancio e ne delimitano i confini e la portata.

Rientrano in questo principio – ESRS1- tra gli altri:

- le **definizioni della “rilevanza di impatto”** e della “rilevanza finanziaria”,
- la **definizione di “portatori di interessi”**, di catena del valore,
- la **definizione dell’orizzonte temporale** (con obbligo di comparazione delle informazioni) e dell’eventuale perimetro di consolidamento della dichiarazione,
- il **contenuto e la struttura della dichiarazione** di sostenibilità,
- le **regole per i collegamenti tra diverse informazioni** (ad es. inclusione mediante riferimento).

Nel **secondo principio** – ESRS2- sono invece elencate le **informazioni generali** che l’impresa deve fornire, in una **apposita sezione** della propria dichiarazione.

In sostanza, è richiesta una **descrizione della strategia della azienda**, del proprio modello di business, delle politiche aziendali, declinate per obiettivi, piani di azione e processi di verifica e controllo, rispetto alle **questioni di sostenibilità nel loro complesso**. Particolari informazioni vengono richieste in merito agli organi di governo e di controllo dell’impresa e sulla **relativa preparazione**, in relazione alle **questioni ambientali e sociali**.

Vengono, inoltre, **definiti gli “obblighi minimi di informativa”** (Minimum Disclosure Requirement- MDR), che specificano esattamente le **informazioni che l’impresa deve fornire** quando tratta determinati aspetti (es. le policy aziendali, i piani di azione etc).

Senza pretesa di esaustività, quanto finora espresso **indica il quadro futuro** che si prospetta in tema di rendicontazione ESG. Gli elaborati si presenteranno **con ogni probabilità accattivanti sotto il profilo grafico**, ma si tratterà comunque di **dati che debbono rispettare criteri qualitativi e quantitativi ben definiti**, ed esposti secondo **un ordine ben definito**.

In chiusura, è utile ricordare che **verranno a breve emanati dall’EFRAG** (European Financial



Reporting Advisory Group) anche **gli standard di rendicontazione per le PMI** che decidano **su base volontaria di redigere la dichiarazione di sostenibilità**. Gli ESRS per le PMI (ESRS LSME) si presenteranno semplificati rispetto a quelli ordinari, conservando, tuttavia, i **medesimi criteri e le medesime prescrizioni** previste per le società di **maggiori dimensioni**.